

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di C.C. n. 71 del 18/12/2024



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23 del 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Alberghi
 - b) Residenze turistico-alberghiere
 - c) Affittacamere
 - d) Bed & breakfast
 - e) Agriturismi
 - f) Campeggi
 - g) Villaggi turistici
 - h) Aree di sosta
 - i) Parchi di vacanza
 - j) Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva
 - k) Case per ferie
 - l) Ostelli per la gioventù
 - m) Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
 - n) Case e appartamenti per vacanze
 - o) Residenze d'epoca
 - p) Residence
 - q) Appartamenti ammobiliati per uso turistico, di cui all'art. 70 della Legge regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale"
 - r) Tutti gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. n. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50
 - s) Marina Resort
3. L'imposta si applica per i pernottamenti che avvengono dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno. In ogni caso, in deroga rispetto alla data iniziale di cui al periodo precedente, l'applicazione annuale dell'imposta è anteriore di una settimana rispetto alla domenica di Pasqua, qualora questa cada nel mese di marzo.



Articolo 3

Destinazione dell'imposta

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare direttamente o indirettamente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Vincenzo, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs n. 23 del 2011.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di San Vincenzo.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro la misura massima stabilita dalla legge, ed è determinata per persona e per pernottamento in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate dall'art. 2 e con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".
3. L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino a un massimo di quattordici pernottamenti consecutivi nel periodo di applicazione dell'imposta e nella stessa struttura ricettiva.

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i diversamente abili ed un loro accompagnatore;
 - c) i soggetti "trasfertisti" ovvero coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2, per motivi di lavoro;
 - d) i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, c.2., a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, i partecipanti (intesi come "gruppo squadra") ad eventi sportivi di rilevanza regionale, nazionale ed europea,



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

previa richiesta diretta da parte della struttura ricettiva, da autorizzare con apposita delibera di Giunta Comunale;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), c) d), e) è subordinata alla produzione al responsabile del pagamento dell'imposta, da parte dell'interessato, di documentazione probante il diritto all'esenzione, in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni.

Articolo 7

Il responsabile del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta – di cui all'art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/11 - sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2 comma 2, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
2. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione prevista dall'art.13 D.Lgs.471/97, in caso di mancato rispetto delle scadenze previste per il riversamento dell'Imposta normate dai commi 5 e 5ter del presente articolo. La suddetta violazione viene contestata ai sensi ed agli effetti dell'art. 8, comma 1 di questo regolamento.
3. I responsabili del pagamento dell'imposta, in aggiunta ai prezzi ed alle tariffe correntemente praticate, applicano le tariffe dell'imposta di soggiorno deliberate dal Comune di San Vincenzo. Essi sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
4. I responsabili del pagamento dell'imposta, esclusi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 lett. q) e r) del presente Regolamento, riversano al Comune creditore le somme rimosse dai soggetti passivi entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - mediante mod. F24
 - mediante ogni altra ulteriore modalità di pagamento che l'Ente si riserva di prevedere, il cui utilizzo sarà opportunamente pubblicizzato nei modi previsti dalla normativa vigente.
5. I responsabili del pagamento dell'imposta, esclusi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 lett. q) e r) del presente Regolamento, hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, **per via telematica tramite la piattaforma RICESTAT**, con la quale già ottemperano agli adempimenti in materia di ISTAT, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, l'imposta dovuta e quella effettivamente riscossa, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
- 5-bis. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 2, comma 2 lett. q) e r) (ovvero *gli appartamenti privati destinati alla locazione turistica*) hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente, **entro il 15 novembre di ciascun anno**, mediante il Portale della Regione Toscana, già in uso per gli adempimenti in materia di dati statistici



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

sul turismo (MOTouristOffice Livorno) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso di ogni singolo mese di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, l'imposta dovuta e quella effettivamente riscossa, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

5-ter. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 2, comma 2 lett. q) e r) riversano al Comune creditore le somme riscosse dai soggetti passivi, **entro il 15 novembre di ciascun anno**, distinte per ogni singolo mese di riferimento, con le seguenti modalità:

- mediante mod. F24
- mediante ogni altra ulteriore modalità di pagamento che l'Ente si riserva di prevedere, il cui utilizzo sarà opportunamente pubblicizzato nei modi previsti dalla normativa vigente.

6. Il responsabile del pagamento dell'imposta, di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a trasmettere al Comune di San Vincenzo la dichiarazione di cui all'art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/11- secondo periodo, che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento e controlli

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. I responsabili del pagamento dell'imposta devono adempiere a quanto previsto al precedente periodo entro 60 giorni.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni amministrative e tributarie

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 6, da parte del responsabile del pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

dell'importo dovuto, di cui all'art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/11- terzo periodo.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del responsabile del pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per le violazioni di cui all'art. 8, comma 2, secondo periodo, in caso di mancata esibizione o produzione di documenti da parte dei responsabili del pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10

Ritardati versamenti e ravvedimento operoso

1. Per quanto riguarda il ravvedimento operoso si rimanda alla relativa normativa statale attualmente vigente.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7, comma 5.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

Articolo 13

Funzionario Responsabile di Imposta

1. La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario responsabile dell'Imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

Articolo 14

Istanze di interpello e chiarimenti

1. I responsabili del pagamento dell'imposta possono chiedere al Comune chiarimenti in ordine alla concreta applicazione dell'imposta, prospettando eventualmente anche una soluzione interpretativa. Il Comune, a mezzo del Funzionario responsabile di cui all'art. 13, risponde entro 30 giorni.

Articolo 15

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16

Decorrenza dell'imposta di soggiorno

1. L'Imposta di soggiorno decorre dal 1 gennaio 2012.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

INDICE

Art. 1. – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	p.1
Art. 2. – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	p.1
ART. 3 – DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA	p.2
Art. 4. – SOGGETTI PASSIVI	p.2
Art. 5. – MISURA DELL'IMPOSTA	p.2
Art. 6. - ESENZIONI	p.2
Art. 7. – RESPONSABILI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI	p.3
Art. 8. – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI	p.4
Art. 9. – SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE	p.4
Art. 10. - RITARDATI VERSAMENTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO	p.5
Art. 11. - RISCOSSIONE COATTIVA	p.5
Art. 12. - RIMBORSI	p.5
Art. 13. – FUNZIONARIO RESPONSABILE DI IMPOSTA	p.5
Art. 14. – ISTANZE DI INTERPELLO E CHIARIMENTI	p.6
Art. 15. - CONTENZIOSO	p.6
Art. 16. – DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	p.6